

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2257**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

—

Automazione degli uffici del Pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione

Presentato il 28 gennaio 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è diretto a dare soluzione a taluni problemi di particolare interesse per l'amministrazione finanziaria attinenti al settore automobilistico, che si sono manifestati in modo più evidente nel corso di questi ultimi anni sia a seguito del mutamento del presupposto relativo all'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, sia per il consistente incremento di richieste di formalità rivolte al pubblico registro automobilistico, sia in conseguenza dell'affidamento allo stesso pubblico registro automobilistico di nuovi adempimenti (ri-

scossione dell'imposta erariale di trascrizione, comunicazione di dati di rilevanza fiscale all'anagrafe tributaria, gestione dei ruoli dei contribuenti delle tasse automobilistiche), sia infine in relazione ad inconvenienti rivelatisi in sede di applicazione di talune disposizioni legislative disciplinanti la materia in questione.

In particolare, essi riguardano:

1) l'urgenza di provvedere in ordine alla meccanizzazione, mediante elaboratori elettronici, dei servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico;

2) la necessità di integrare la normativa concernente le richieste di formalità al pubblico registro automobilistico per i veicoli nuovi;

3) l'esigenza di modificare la disciplina delle interruzioni del pagamento delle tasse automobilistiche;

4) l'opportunità di abbandonare taluni crediti relativi a tributi non corrisposti il cui recupero sarebbe non conveniente dal punto di vista della economicità.

In ordine al punto 1), si osserva che la realizzazione degli obiettivi di carattere fiscale impone l'adeguamento e l'ammodernamento delle procedure e delle modalità di funzionamento del pubblico registro automobilistico, che costituisce un imprescindibile strumento operativo dell'amministrazione finanziaria per la riscossione di entrate di entità ormai estremamente rilevante.

In conseguenza delle innovazioni in tema di tasse automobilistiche di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, (l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica dal 1° gennaio 1983 nasce per effetto dell'iscrizione nel pubblico registro automobilistico e non più della circolazione dei veicoli) il pubblico registro automobilistico costituisce ormai il ruolo dei contribuenti delle tasse automobilistiche (solo una irrilevante parte di veicoli è iscritto in altri pubblici registri). Esso, inoltre, ha assunto, per effetto del costante incremento del mercato automobilistico, dimensioni di straordinaria ampiezza interessando oltre 26 milioni di veicoli iscritti, soggetti a circa 8 milioni di variazioni annuali riferite a modificazioni dello stato tecnico e giuridico.

L'attività in questione, quindi, tenuto anche conto dell'affidamento al pubblico registro automobilistico di altri adempimenti, non può più essere efficacemente gestita senza il ricorso a sistemi automatici di elaborazione dei dati.

Si prevede, pertanto, all'articolo 1, l'automazione degli uffici del pubblico re-

gistro automobilistico, mediante la realizzazione presso l'Automobile club d'Italia di un archivio centrale magnetico e la sostituzione con archivi magnetici dei volumi delle formalità tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia.

Inoltre viene istituito il certificato di proprietà, che, in sostituzione del foglio complementare, sarà rilasciato dagli uffici del pubblico registro automobilistico all'atto della prima iscrizione e di ogni altra formalità da espletarsi successivamente. Tale nuovo certificato, rappresentando l'unico documento occorrente per gli adempimenti richiesti, consentirà lo svolgimento di tutte le pratiche connesse allo stato giuridico del veicolo in tempi estremamente contenuti e con sensibile riduzione degli oneri a carico dell'utente.

Le modalità e le procedure relative al funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico ed alla tenuta degli archivi, nonché i tempi per l'attuazione del nuovo sistema automatizzato saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

La norma prevede poi che la data di inizio del funzionamento delle procedure meccanizzate sarà stabilita, per ogni ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, dalla procura della Repubblica competente per territorio e che fino a tale data i servizi continueranno ad essere effettuati sulla base della normativa attualmente in vigore.

Il nuovo sistema, peraltro, non comporterà, analogamente a quello attualmente in vigore, alcun onere a carico dello Stato, in quanto le risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione ed alla copertura dei costi di esercizio saranno assicurate dalla corresponsione, da parte dei singoli utilizzatori dei servizi del pubblico registro automobilistico, dei diritti e degli emolumenti di cui alla tariffa allegato B, al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, ed il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 11 marzo 1927, n. 436.

Relativamente alla questione di cui al punto 2), si fa presente che l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (come modificato dall'articolo 8-bis della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546), ha prescritto, per l'adempimento delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione al pubblico registro automobilistico delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, che la richiesta debba essere effettuata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione stessa è stata autenticata o accertata giudizialmente ed ha previsto, in caso di omissione, il pagamento di una soprattassa pari all'imposta dovuta.

Tale disciplina, però, facendo riferimento ai soli veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, vale a dire ai veicoli usati, ha lasciato fuori del suo ambito applicativo tutti i veicoli già immatricolati ma non ancora iscritti al pubblico registro automobilistico, vale a dire i veicoli nuovi, determinando così non solo un danno per l'erario che viene a percepire a distanza di tempo la stessa imposta che avrebbe dovuto riscuotere all'atto della tempestiva richiesta di formalità, ma anche un ritardato aggiornamento dei registri del pubblico registro automobilistico, che permettono di far conoscere il nominativo del proprietario del veicolo e l'esatta situazione giuridica dello stesso.

Per evitare i suddetti inconvenienti, si è stabilito, con le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, che le formalità di prima iscrizione, debbano essere richieste entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione, sanzionandone altresì l'omissione con una soprattassa pari a quattro volte l'imposta dovuta. Allo stesso importo è stata elevata, attesa la sua esiguità e per ragioni di uniformità, anche la misura della soprattassa già prevista in caso di omissione della richiesta di formalità per i veicoli usati.

Con la disposizione contenuta nel comma 2 dello stesso articolo 2, si provvede, poi, ad aumentare le aliquote della imposta erariale di trascrizione per le formalità di cui agli articoli 3 (formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di garanzia) e 4 (formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale) della tabella allegata alla citata legge n. 952 del 1977, rispettivamente dallo 0,25 per cento allo 0,50 per cento e dal 2 per cento al 3 per cento, in conformità agli aumenti disposti per le corrispondenti aliquote dell'imposta di registro (articoli 6 e 9 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) con l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Come è noto, con l'articolo 1 della legge n. 952 del 1977, le scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione sono state esonerate dall'obbligo della registrazione (qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità) e sono state assoggettate alla imposta erariale di trascrizione. Sono restatesi, invece, assoggettate alla imposta di registro le medesime formalità sopraindicate relative ad atti pubblici.

Ora, a seguito del suddetto aumento delle aliquote della imposta di registro, ragioni di uniformità di trattamento tributario impongono la elevazione alla stessa misura delle aliquote della imposta erariale di trascrizione, rendendo, in tal modo, indifferente, sotto l'aspetto fiscale, la scelta della forma dell'atto.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 2 stabilisce che le disposizioni modificative sopra illustrate, recate dai precedenti commi 1 e 2, si applicano alle formalità relative alle scritture private che saranno autenticate o accertate giudizialmente dalla data di entrata in vigore

della presente legge, nonché agli acquisti per causa di morte relativi a successioni apertesi dalla stessa data.

Circa il problema enunciato al punto 3), va rilevato che con il citato decreto-legge n. 953 del 1982 è stata stabilita la disciplina relativa alla interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche sia nella ipotesi di perdita del possesso per forza maggiore o per fatto di terzo o di indisponibilità dei veicoli per effetto di provvedimenti della autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, sia nel caso di consegna degli stessi, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio.

Nella prima ipotesi, l'obbligo del pagamento viene meno per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione della perdita del possesso o della indisponibilità del veicolo nei registri del pubblico registro automobilistico e ricomincia a decorrere dal periodo fisso in corso alla data della cancellazione della suddetta annotazione (articolo 5, commi 36 e 37, del citato decreto-legge n. 953 del 1982).

Nella seconda ipotesi, l'interruzione decorre dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza delle tasse già corrisposte e fino al periodo fisso antecedente la rivendita. Essa è subordinata alla trasmissione all'Automobile club d'Italia di elenchi bimestrali dei veicoli ricevuti per la rivendita, per ciascuno dei quali viene corrisposto un diritto fisso di lire 1.500; sempre con scadenza bimestrale devono essere poi trasmessi gli elenchi relativi ai veicoli rivenduti o radiati nel bimestre cui si riferiscono (articolo 5, commi da 43 a 47 del citato decreto-legge n. 953 del 1982).

La pratica attuazione della disciplina suddetta ha però evidenziato talune difficoltà di carattere operativo.

Pertanto, anche al fine di evitare la discriminazione attualmente esistente a favore dei veicoli nuovi di fabbrica (per i quali l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche decorre dal mese di immatricolazione), con l'articolo 3 del presente provvedimento, si stabilisce —

modificando le citate disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 — che l'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere:

a) per i veicoli di cui si è perso il possesso o la disponibilità, dal mese in cui il possesso o la disponibilità medesima sono riacquistati;

b) per i veicoli usati giacenti presso i commercianti, dal mese di reimmissione in circolazione.

Inoltre, onde consentire una maggiore semplificazione delle procedure e un maggior tempo per l'acquisizione dei dati da indicare negli elenchi di cui sopra, si è prevista una periodicità quadrimestrale (anziché bimestrale) per la loro trasmissione all'Automobile club d'Italia.

Contestualmente viene elevata da lire 1.500 a lire 3.000 la misura del diritto fisso a copertura degli oneri a carico dell'Automobile club d'Italia, quale ente delegato alla raccolta e al controllo dei suddetti elenchi.

In ordine, poi, alla opportunità di non procedere al recupero di taluni crediti — come evidenziato nel punto 4 — occorre rilevare, relativamente a quelli concernenti le tasse automobilistiche per gli anni 1985 e 1986, che, con la sopraccennata modifica del presupposto del tributo automobilistico, si è determinata l'esigenza di verificare, al fine di accertare l'esatto e tempestivo adempimento dell'obbligo tributario, la posizione fiscale di tutti i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e cioè di controllare circa 45 milioni di versamenti che vengono effettuati in ciascun anno.

Tali controlli hanno comportato l'emissione di circa 4 milioni di rilievi per l'anno 1983 ed un numero maggiore per gli anni 1984 e 1985; non è noto il numero dei rilievi per l'anno 1986, ma si ritiene che esso sarà sensibilmente inferiore a quello degli anni precedenti in quanto, in occasione del recente rinnovo della convenzione con l'Automobile club d'Italia (stipulata per il periodo dal 22 dicembre 1986 al 31 dicembre 1995) è

stato affidato a tale ente anche un servizio di pre-contenzioso diretto al recupero bonario dei crediti ed alla eliminazione di eventuali rilievi errati, lasciando alla competenza degli uffici del registro (ai quali, come è noto, i rilievi vanno trasmessi ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 27, perché provvedano a dar corso alle procedure contenziose fino al recupero, anche coattivo, delle partite ricevute in carico) solo la riscossione coattiva di quelli non recuperati direttamente dall'Automobile club d'Italia.

Ora, ove si consideri che le operazioni di riscossione effettuate complessivamente in un anno dagli uffici del registro per i vari tributi indiretti di loro competenza sono circa 4 milioni e 500 mila, è facile dedurre quanto sia gravoso l'onere per gli uffici stessi, che sono così distolti da altri compiti anche più produttivi dei recuperi in parola, oltretutto, per la maggior parte, di modesto importo.

Per ridurre considerevolmente l'arretrato, si è previsto, pertanto, con le disposizioni contenute nell'articolo 4, l'abbandono dei crediti per le tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio relative agli anni 1985 e 1986 di importo non superiore a lire 20 mila. In tal modo verrà consentito di evitare un dispiego di energie per tentare di appurare in termini di certezza (sia sul piano della identificazione del soggetto che dell'automobile cui il tributo si riferisce) la sussistenza della pretesa dell'amministrazione per i recuperi sopra menzionati.

Con lo stesso articolo 4 si è stabilito, poi, di non procedere al recupero della imposta straordinaria *una tantum* sui veicoli a motore di cui al decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 364.

Al riguardo va osservato che, dopo la effettuazione da parte dell'Automobile club d'Italia delle operazioni di riscossione e di contabilizzazione del tributo, non è stato possibile procedere alla attivazione del servizio di riscontro dei pagamenti sia per la complessità delle procedure da porre in essere sia per la ecces-

siva onerosità della spesa (la richiesta dell'Automobile club d'Italia è stata, nel 1980, di oltre 1.750 milioni per la sola costituzione dell'archivio dei pagamenti).

Poiché tale circostanza non ha consentito il controllo della regolarità dei versamenti necessari all'acquisizione degli elementi per la definizione dei contesti, si è ritenuto di dover rinunciare anche a tali crediti — cui corrispondono circa 3 mila contesti — per un importo presumibile di circa lire 250 milioni.

Con le disposizioni contenute, infine, nel comma 1 dell'articolo 5, si è prevista una procedura semplificata per i rimborsi della predetta imposta straordinaria (sono state presentate circa 32 mila istanze per complessive lire 425 milioni); tali rimborsi — che si riferiscono ai pagamenti effettuati, a norma del citato decreto-legge n. 251 del 1974, per alcuni tipi di autoveicoli i quali vennero poi esclusi dall'obbligo del pagamento a seguito delle modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, nonché alle ipotesi di duplicazione di pagamento e di versamenti di importi superiori al dovuto — saranno disposti dalle intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento e prescindendo da talune formalità previste dalla normativa attualmente in vigore.

Con il successivo comma dello stesso articolo 5 si attribuisce all'Automobile club d'Italia la somma di lire 500 milioni (secondo la quantificazione forfetaria eseguita dall'ufficio tecnico erariale di Roma) a titolo di rimborso delle spese sostenute per le incombenze (riscossione, contabilizzazione, ricezione delle istanze di rimborso) affidate all'ente dal provvedimento istitutivo della predetta imposta straordinaria.

* * *

In ordine alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento va sottolineato che dalla prevista automazione dei servizi del pubblico registro automobilistico non deriva alcun onere a carico del bilancio dello Stato in quanto tutte le spese comunque relative al servizio sono

per intero assunte dagli utenti del servizio medesimo. Questi infatti corrispondono direttamente agli uffici del pubblico registro automobilistico i diritti e gli emolumenti dovuti per le formalità agli stessi uffici richieste. Tali diritti ed emolumenti — stabiliti da ultimo con il decreto 17 luglio 1984 — vengono aggiornati, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, a seconda degli aumenti dei costi verificatisi.

Pertanto, sia le spese di noleggio delle apparecchiature di automazione del servizio sia quelle di impianto vere e proprie — valutabili in circa lire 1.350 milioni — sono anch'esse coperte con i diritti e gli emolumenti di cui sopra. A tale riguardo, va precisato che l'Automobile club d'Italia, nel periodo 1983-1986, ha utilizzato, per la realizzazione delle procedure automatizzate, mediamente appena il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai predetti emolumenti e diritti.

In secondo luogo, si sottolinea la irrilevanza, sotto l'aspetto finanziario, della disposizione (articolo 4) relativa all'abbandono del recupero di taluni crediti in considerazione della non economicità del recupero stesso ed inoltre si chiarisce che le risorse finanziarie — ammontanti a

circa lire 400 milioni — occorrenti per il rimborso di somme non dovute, corrisposte dai contribuenti nell'anno 1974 per imposta straordinaria « una tantum », in applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, trovano ampiamente capienza nello stanziamento ordinario (di lire 8 miliardi) del capitolo di bilancio n. 3972 « Restituzione e rimborsi esclusi quelli di imposta generale sull'entrata e di imposta sul valore aggiunto ».

Si rileva infine che il solo onere per il bilancio dello Stato derivante dal presente disegno di legge è quello costituito dalla spesa di lire 500 milioni (articolo 5, comma 2) quale rimborso all'Automobile club d'Italia degli oneri sostenuti per la riscossione e gestione della predetta imposta straordinaria e che a fronte di tale spesa il provvedimento comporta un maggior gettito per l'erario, stimato in circa lire 3.500 milioni, per effetto dell'aumento delle aliquote dell'imposta erariale di trascrizione disposto con il secondo comma dell'articolo 2.

Per le considerazioni espresse, con la norma recata dall'articolo 6, si provvede in ordine alla copertura della suindicata spesa di lire 500 milioni mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. I servizi delle conservatorie dei registri del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia (ACI) è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'ACI, sono sostituiti con archivi magnetici.

2. Gli uffici del PRA rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del PRA, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure.

4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del PRA dalle procure della Repubblica territorialmente competenti.

5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del PRA continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

ART. 2.

1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero

il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti, si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'ACI, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purché compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.»;

b) all'articolo 3 le parole: « dal quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto comma ».

2. Alla tabella allegata alla citata legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, le parole: « L. 0,25 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 0,50 per cento »;

b) all'articolo 4, le parole: « L. 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 3 per cento ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesì dalla stessa data.

ART. 3.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma trentasettesimo il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione della annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto. »;

b) il comma quarantatreesimo è sostituito dal seguente:

« Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. »;

c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante racco-

mandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. »;

d) al comma quarantacinquesimo la parola: « bimestre » è sostituita dalla parola « quadrimestre »;

e) al comma quarantasettesimo le parole: « lire 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 3.000 ».

ART. 4.

1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio relative agli anni 1985 e 1986, quando l'ammontare di tali tasse, per ciascuno degli anni stessi, non supera lire 20.000, nonché dell'imposta straordinaria *una tantum* di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si procede altresì al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.

ART. 5.

1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 4 della presente legge da effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, o per duplicazione di pagamento o per pagamenti eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla normale 158 in data 24 dicembre

1908 dell'amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio.

2. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile club d'Italia, in via forfetaria, la somma di lire 500 milioni. A tale rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le modalità previste per la erogazione all'Automobile club d'Italia del compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. All'onere derivante, per l'anno 1988, dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 si provvede mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 2.